

**TRIBUNALE CIVILE DI SONDRIO- SEZ. LAVORO**

**Ricorso**

Del **Sig. Pizzurro Donato** (C.F. PZZDNT75R22G273Z) nato a Palermo il 22/10/1975, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. RDZLSS75P14G273F), pec: [alessioardizzone@pec.it](mailto:alessioardizzone@pec.it) – fax 091/6195380, e Christian Conti (CF. CNTCRS73T06C351T), pec: [avv.conti@pec.it](mailto:avv.conti@pec.it)- [fax](tel:0916195380) 091/6195380, sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dai quali è rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Milano

\*\*\*\*

Con domanda del 30.03.2021 l'odierno ricorrente presentava domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per l'UST della provincia di Sondrio (**All. 1**) per il profilo di Collaboratore scolastico. In detta domanda dichiarava tutti i titoli culturali e di servizio in suo possesso, compresi il servizio militare di leva obbligatorio (**All. 2**), svolto successivamente al conseguimento della licenza media (**All. 3**).

Il suddetto servizio svolto, però, non è stato correttamente valutato in quanto la normativa, *in subiecta materia*, prevede come *condicio sine qua* lo svolgimento del servizio militare in *costanza* di rapporto di lavoro.

Ritenuta però la palese lesione del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto in graduatoria il punteggio per il suddetto servizio, svolto non in costanza di nomina, questi si vede costretto a presentare il presente ricorso affidato ai seguenti motivi.

**DIRITTO**

**1**

***Riconoscimento del servizio militare non in costanza di nomina ai fini del punteggio nelle Graduatorie.***

Come esposto in fatto, il DM 50/2021 per il personale ATA (**All. 4**), prevede che il servizio militare di leva se prestato in costanza di rapporto di impiego dia diritto a 6 punti per il personale ATA (0,50 punti ad anno). In caso contrario il medesimo servizio



*Studio Legale*  
**Avv. Alessio Ardizzone- Avv. Christian Conti**  
**Via Tommaso Gargallo n. 12 -**  
**90143 Palermo Tel. 091/5085118- Fax**

vine considerato servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali e dia diritto a soli 0,6. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.

Ciò è palesemente illogico oltre che illegittimo!

Come infatti più volte rimarcato dalla giurisprudenza amministrativa - in materia di docenti applicabile in via analogica anche al personale ATA- seguendo tale criterio *“...si finirebbe per favorire solo coloro che abbiano avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio di insegnamento e non anche coloro che avrebbero comunque potuto ricevere incarichi d'insegnamento senza potere accettarli trovandosi in armi. La portata assolutamente generale del 7° comma dell'art. 485 D.Lgs 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive”* (TAR Lazio sent n. 6421/2018) .

Tale principio è stato ribadito in sede amministrativa dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 4028, 4031 e 4032 del 2009. Ancor più recentemente il Consiglio di Stato con le sentenze nn. 7376/2022 e 7383/2022 ha affermato che il servizio militare di leva va inserito, ed è quindi valutabile in sede di aggiornamento delle graduatorie; e ciò vale anche qualora il suddetto servizio sia stato svolto in assenza di nomina. Ciò in quanto *“Se si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio delle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”* (conf. Consiglio di Stato sentenze nn 1720/2022 e 3423/2022). Il tutto ovviamente vale (come esplicitamente dal Consiglio di Stato con la sentenza 7376/2022) sia per il personale docente che per il personale ATA.

Anche la Cassazione Civile con la sentenza n. 5679/2020 ha così concluso *“...il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche*



**Studio Legale**  
**Avv. Alessio Ardizzone- Avv. Christian Conti**  
**Via Tommaso Gargallo n. 12 -**  
**90143 Palermo Tel. 091/5085118- Fax**

*dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento”.*

Da quanto sopra detto risulta di tutta evidenza l'illegittimità del criterio adottato dall'amministrazione nella valutazione del servizio reso prima della nomina. E ciò sulla base della normativa applicabile alla fattispecie. Ci si riferisce innanzitutto alla carta costituzionale in base alla quale l'adempimento del servizio militare o assimilato non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino (art. 52 Cost.). L'art. 485, c. 7 del d. lgs. 487/1994, ai sensi del quale *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*; il successivo art. 523 (valutazione dei servizi del personale non di ruolo) così dispone: *“1. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali al personale docente ed educativo, prevede una valutazione del servizio militare secondo criteri uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni ordine e grado di scuola sia nei confronti del personale educativo. 2. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo, e l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo a mente della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, prestati senza demerito, dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico.*

Da quanto sopra detto discende che una lettura costituzionalmente orientata impone di dare rilevanza al servizio prestato dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie anche se svolto in un periodo nel quale non si aveva alcuna nomina scolastica, in linea con quanto previsto di recente dalla Corte di Cassazione – Sez. Lavoro (conf. Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, Ordinanza n. 34686 del 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020 *“l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente*



*Studio Legale*  
**Avv. Alessio Ardizzone- Avv. Christian Conti**  
**Via Tommaso Gargallo n. 12 -**  
**90143 Palermo Tel. 091/5085118- Fax**

valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)”.

E' dunque evidente che il servizio di leva deve essere sempre interamente valutabile anche se prestato non in costanza di rapporto di lavoro, dovendosi evitare una considerazione differenziata e frammentaria di una medesima tipologia di servizio.

Non vi è chi non veda come le suddette tabelle di valutazione, prevedendo che il servizio militare di leva è interamente valutabile purché prestato in costanza di nomina, si pone in evidente contrasto con la normativa sopra citata e pertanto debba essere disapplicata stante il palese contrasto con la norma primaria e i principi generali in materia **(sul punto Tribunale Roma sentenze nn. 3545/2023; 3918/2023; 3932/2023; 5536/2023; 6687/2023; 6610/2023; 6691/2023; 6688/2023; 9584/2023- All 5).**

Recentemente, come correttamente rilevato sempre dal Tribunale di Roma in una fattispecie analoga alla presente di servizio civile volontario *“A norma dell’art. 485 comma 7 d.lgs n. 297/94 “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Il presupposto applicativo della norma è lo svolgimento del servizio civile dopo il conseguimento del titolo di studio che consente l’accesso; nello specifico l’istante ha conseguito il diploma di maturità il 06.07.2015 e ha prestato il servizio civile a partire dal 13.11.2017 fino al 12.11.2018 presso il Consorzio Cooperative Sociali Proodos di Napoli. Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente all’attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio civile espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale ATA nei profili di appartenenza” (All. 6- Sentenza n. 5537/2023 pubbl. il 29/05/2023).*

Ebbene, se quanto sopra è vero per il servizio civile volontario *a fortiori* il principio si deve ritenere applicabile anche nell’ipotesi del servizio militare volontario.

Sul punto è solo il caso di citare la sentenza dell’8 novembre 2022, con la quale il Tribunale di Ravenna ha rilevato testualmente, *“Ai sensi dell’art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010, “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici*



**Studio Legale**  
**Avv. Alessio Ardizzone- Avv. Christian Conti**  
**Via Tommaso Gargallo n. 12 -**  
**90143 Palermo Tel. 091/5085118- Fax**

*attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. 3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici". Ne consegue l'illegittimità (con conseguente disapplicazione) di ogni atto amministrativo in senso contrario, ossia teso a limitare la valenza di tale titolo esclusivamente al servizio prestato in corso di rapporto di P.I., con conseguente svalutazione per 9/10 del titolo relativo al servizio prestato prima della costituzione del rapporto di lavoro (anche precario). La valenza interpretativa di tali disposizioni incide ovviamente (ai sensi dell'art. 3, Cost.) in tutte le situazioni nelle quali viene in rilievo – in ambito di carriere e punteggi scolastici e, dunque, di procedure latamente concorsuali – il servizio di leva prestato e la valutazione dello stesso ("Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010": Cass. n. 5679/2020). Ne consegue che, anche nel caso di specie (in cui la lesione della situazione giuridica del ricorrente proviene da norme non aventi forza di legge, bensì meramente ed al più regolamentare), il servizio di leva prestato non in corso di rapporto deve essere valutato allo stesso modo di quello prestato in corso di rapporto, ossia 6 punti".*

In ultimo si rileva che lo stesso Tribunale di Foggia (Tribunale di Foggia – Sentenza n. 19-2023 del 05.01.23 in <https://www.diritto scolastico.it/il-servizio-di-leva-obbligatorio>) ha ribadito l'orientamento della Cassazione e della Giurisprudenza dominante, "...il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso



*Studio Legale*  
*Avv. Alessio Ardizzone- Avv. Christian Conti*  
*Via Tommaso Gargallo n. 12 -*  
*90143 Palermo Tel. 091/5085118- Fax*

enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento" (conf. Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, Ordinanza n. 34686 del 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020).

Pertanto, se è pur vero che le superiori sentenze si sono occupate del servizio militare di leva obbligatorio, la corretta interpretazione delle norme ivi citate, specificamente art. 2050 c.c. ed art. 52 cost. e le norme del Diritto Comunitario di cui infra, non possono che portare all'applicazione di detti principi anche nel caso dell'espletamento del servizio militare volontario.

Ragionare diversamente, infatti, porterebbe all'ingiustificata discriminazione di quei lavoratori che, per un semplice dato anagrafico, non sono soggetti all'obbligo del servizio militare di leva (nel nostro Paese il servizio di leva militare rimane obbligatorio, ma le chiamate sono state sospese dal 1° gennaio 2005 ad opera della legge 23 agosto 2004, n.226).

In conseguenza di ciò i cittadini italiani non soggetti alla leva obbligatoria sospesa per scelta legislativa, non avrebbero in nessun caso il diritto di chiedere la valutazione di tale servizio con il medesimo punteggio nelle graduatorie concorsuali, indipendentemente dalla costanza o non costanza di rapporto di lavoro a differenza di chi invece è stato soggetto a detto obbligo!

Tutto ciò rappresenta non solo un'evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione ma altresì la violazione dei principi euro-comunitari di non discriminazione a parità di condizioni.

Il c.d. "diritto europeo della non discriminazione" è costituito da un quadro di norme provenienti da diverse fonti. In linea generale possiamo dire che il divieto di discriminazione è sancito dall'articolo 14 della CEDU, che garantisce la parità di trattamento nel godimento dei diritti riconosciuti nella convenzione. Tale disposizione dell'articolo 14 è strettamente correlata con la discriminazione basata su uno dei diritti sostanziali garantiti dalla CEDU.

La CGUE ha sottolineato che, per giustificare qualsiasi differenza di trattamento tra cittadini, occorre dimostrare che tale disparità sia basata su fattori oggettivi non connessi ad alcuna discriminazione. Ciò avviene se i mezzi scelti rispondono ad uno scopo legittimo di politica sociale, se sono idonei a raggiungere tale obiettivo e se



*Studio Legale*  
*Avv. Alessio Ardizzone- Avv. Christian Conti*  
*Via Tommaso Gargallo n. 12 -*  
*90143 Palermo Tel. 091/5085118- Fax*

sono necessari a tal fine (cfr CGUE, C-173/13, Maurice Leone e Blandine Leone c. Garde des Sceaux, ministre de la Justice e Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, 17 luglio 2014, punto 79).

Nel caso di specie a parità di servizio militare reso per lo Stato, non vi è alcuna motivazione valida che possa giustificare la suddetta discriminazione.

Tutto ciò esposto il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

**CHIEDE**

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro, voglia, in accoglimento del presente ricorso.

- previa disapplicazione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi in contrasto, accertare il diritto del ricorrente ad avere valutato per l'intero nelle graduatorie di III fascia per il personale ATA- profilo Collaboratore scolastico, il servizio militare prestato pari a 6 punti complessivi;
- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti consequenziali per la rettifica della graduatoria per il profilo di Collaboratore scolastico;
- Voglia, altresì, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato e che lo stesso è esente giusta autocertificazione reddito allegata.

**In via istruttoria, si depositano i documenti di cui all'indice atti**

Palermo 04.01.2024

**Avv. Alessio Ardizzone**

**Avv. Christian Conti**

